

in *Comunione*



Contiene I.R.

n.6

dicembre 2020

Anno XXVI - CLXVII

Palazzo Arcivescovile, Via Beltrani, 9 ~ 76125 Trani ~ ccp n. 22559702
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in Legge del 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - S1/BA

MENSILE DI ESPERIENZE STUDIO E INFORMAZIONE

DELL'ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE *(Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli)*



**UN NUOVO ANNO LITURGICO
UN "NUOVO" MESSALE**



LA RILEVANZA DELLA COSCIENZA IN RELAZIONE ALLA NULLITÀ MATRIMONIALE

Capita ormai non di rado di trovarci davanti a fedeli che ritengono “in coscienza” il loro matrimonio nullo. Cosa comporta questo loro convincimento in coscienza in relazione alla nullità matrimoniale? Può esserci un conflitto? Come si può comprendere la questione della coscienza in riferimento alla nullità matrimoniale è un argomento che merita una seppur breve e non esaustiva puntualizzazione,¹ anche in vista di un corretto itinerario di discernimento e integrazione o di un concreto *iter* processuale, il quale ha come finalità aiutare a conoscere la verità sul matrimonio.²

Tale questione, tuttavia, non è nuova ma già San Giovanni Paolo II ne aveva parlato nell’Esortazione postsinodale *Familiaris consortio* al n. 84 affrontando il tema della situazione canonica dei fedeli divorziati risposati che «sono soggettivamente *certi in coscienza* che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido».

Queste parole sono state riprese da Papa Francesco in *Amoris laetitia* (=AL)

¹ Per un approfondimento più completo sull’argomento si rinvia a: E. ZANETTI (a cura di), *Coscienza e cause di nullità matrimoniale. Riflessioni di fondo e proposte operative*, Ed. Ancora, Milano 2020.

² A riguardo, si può definire il processo come «lo strumento per stabilire nel foro esterno l’oggettiva fondatezza delle convinzioni di coscienza dei fedeli [laddove NdA] la differenza tra le convinzioni di coscienza soggettive dei coniugi e la fondatezza oggettiva delle medesime rende precipua finalità del processo canonico l’accertamento della verità reale, senza assecondare che ciascuno si senta giudice di se stesso, ma anche senza che l’astrattezza delle norme obblighi a rassegnarsi a verità processuali non reali»: M.J. ARROBA CONDE, «Il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* in relazione al concetto di “giusto processo”», in Aa.Vv. (a cura di), *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, LEV, Città del Vaticano 2018, 14-15.



298. Precedentemente ad AL il Papa affronta questo argomento nel m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* (=MIDI) con il quale riforma alcuni aspetti della dichiarazione di nullità del matrimonio di quei «fedeli separati o divorziati che *dubitano* della validità del proprio matrimonio o *sono convinti della nullità* del medesimo» (MIDI, Regole Procedurali [=RP] art. 2).

Da quest’ultimo testo, si suppone che esistono questi fedeli e che la loro “convinzione soggettiva della nullità” potrebbe essere il fondamento per dare inizio a un eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Si comprende, al tempo stesso, l’attenzione e la preoccupazione di Papa Francesco per coloro che hanno avuto un matrimonio finito male e vivono in una situazione che la Chiesa considera “irregolare”, in quanto un matrimonio non può essere sciolto con il divorzio.

Per questo nel cercare di rendere più accessibile e snello lo strumento della nullità del matrimonio il Pontefice ha esortato anche ad avere un’attenzione pastorale verso queste situazioni di “ir-

regolarità” (cfr. AL 244) e convincimento che hanno alcuni fedeli circa la nullità del matrimonio. Questo non significa che si sia voluto stravolgere il giudizio di nullità e renderlo una sorta di “divorzio della Chiesa”. La Chiesa, infatti, resta ferma sul principio dell’indissolubilità,³ ma può agire sulle modalità con cui viene accertata la nullità del matrimonio.

Nei documenti del Papa, dunque, non vi è fondamento che il fedele stesso, con o senza avvalersi di un consulente, consideri valido o “putativo” il suo secondo matrimonio civile, né tanto meno che possa ricevere i sacramenti. Ma quando la convivenza è totalmente rotta e non può essere ripristinata, deve essere spiegata la differenza tra un fallimento, a causa dei loro comportamenti, e la nullità matrimoniale. A riguardo, Papa Benedetto XVI precisò che «là dove sorgono legittimamente dei dubbi circa la validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intrapren-

³ Cfr. FRANCESCO, *Mitis Iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano 2015, 6, 8.

dere quanto è necessario per verificarne la fondatezza» (*Sacramentum Caritatis*, 29). La fondatezza in merito si deve verificare mediante due momenti: si inizia di fronte all'operatore pastorale (parroco, consultori familiari, strutture diocesane a servizio di questi fedeli, come il Servizio diocesano per i fedeli separati della nostra Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie) per poi continuare l'intervento pastorale del giudice.

In sintonia con Benedetto XVI, Francesco richiede che venga condotta una "indagine pregiudiziale o pastorale" che «accoglie i fedeli separati o divorziati che *dubitano* della validità del proprio matrimonio o *sono convinti della nullità* del medesimo» (MIDI, Art. 2 RP). Nel considerare le due possibilità (quelli che sono convinti della nullità o che dubitano della validità), sembra propendere verso una pianificazione più aperta possibile in questi casi. In AL propone di sviluppare una pastorale dell'accoglienza di questi fedeli divorziati verso cui va compiuto un discernimento personale nei singoli casi, tenendo conto della convinzione soggettiva della nullità quando esiste, alla luce degli insegnamenti della Chiesa e della dottrina canonica-processuale sul sacramento del matrimonio in quanto fatto pubblico.

Per cui, come è stato ribadito in dottrina «secondo la migliore tradizione cattolica, la coscienza ha indubbiamente una dignità unica e un ruolo indispensabile nel formulare l'esigenza pratica, ora e qui, della legge. Per dirla con le parole del Beato John Hery Newman, "la coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo". Nel caso delle situazioni irregolari vi è però da tenere presente che la norma dell'indissolubilità è di "diritto divino" e che questi casi hanno un carattere pubblico-ecclesiale. Ciò significa che la coscienza è vincolata alla legge divina senza eccezioni e qualora vi fosse la convinzione soggettiva che il precedente matrimonio era nullo, l'unica via per dimostrarlo deve essere quella del foro esterno, ossia del tribunale ecclesiastico».⁴

Alla luce di ciò si comprende che davanti a situazioni di fedeli convinti in coscienza della loro nullità matrimoniale, presbiteri, operatori della pastorale familiare e della giustizia devono porre molta attenzione e compiere un accurato accompagnamento e discernimento per comprovare la coinci-

denza di quella convinzione con la realtà e, nel caso concreto, darle rilevanza ecclesiale al fine di un'autentica e possibile integrazione di questi fedeli, evitando una deriva incline a un relativismo. Inoltre, in una fase previa al giudizio, sono chiamati sempre a tutelare la verità del sacramento attraverso la raccolta dei dati sulla storia personale e matrimoniale, integrando l'itinerario personale del singolo fedele e conoscendone la propria condizione di fragilità matrimoniale sino a raccogliere eventuali elementi utili, che potranno essere di aiuto agli operatori della giustizia nell'iter processuale per raggiungere, nella soluzione dei casi, l'effettiva verità, «la quale deve essere sempre fondamento, madre e legge della giustizia».⁵

In conclusione, il cosiddetto *convincimento di nullità di coscienza* chiede di essere sottoposto al vaglio, alla verifica da parte del giudice, e sottratto al servizio di interessi individuali e di forme pastorali, sincere forse, ma non basate sulla verità, che invece andrà ricercata e orientata verso la *salus animarum*. Per cui, «solo sulla base del riconoscimento della verità della propria situazione esistenziale (non sulla base di un ingiungimento o di prospettazioni ambigue in merito) può essere costruito [anche] un sensato cammino pastorale e spirituale».⁶ Quest'ultimo sarà, poi, teso ad integrare ogni fedele ferito all'interno della comunità ecclesiale, ed «*in certi casi*» (cfr. nota 351 di AL 305) – ove sia impossibile o inopportuno l'avviare un *iter* processuale – accompagnarlo verso un «preciso processo di discernimento, teso al formarsi della certezza della coscienza fino a poter accedere al sacramento».⁷

Questo *modus agendi* deve permeare presbiteri, operatori della pastorale e della giustizia, i quali nei confronti di quanti richiedono un chiarimento sulla propria situazione matrimoniale devono rendersi consapevoli di essere sempre al servizio della verità e rifuggire, come esortava San Giovanni Paolo II, un finto "pastoralismo"⁸.

Don Emanuele Tupputi
Vicario giudiziale

⁵ IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio *Le sono vivamente grato*, 25 Ianuarii 1988, in AAS, 80 (1988), 1185.

⁶ P. BIANCHI, «Il servizio alla verità nel processo matrimoniale», in *Ius Canonicum* 57 (2019), 87.

⁷ G. ZANNONI, *"In uscita" incontro all'amore. Leggendo Amoris laetitia*, Ed. Marietti, Genova 2017, 139.

⁸ Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio *La solenne inaugurazione*, 18 Ianuarii 1990, in AAS, 82 (1990), 872-877.

⁴ K. NYKIEL, «Unioni irregolari e ricezione dei sacramenti alla luce del Magistero della Chiesa», in Aa.Vv. (a cura di), *Divorziati - Nuove nozze, Convivenze. Quale accompagnamento ministeriale e pastorale?*, Ed. IF Press, Roma 2014, 28-29.

FIRMO PER L'8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA ECCO PERCHÉ!

Firmo perché informarmi mi ha fatto conoscere che la Chiesa Cattolica con i fondi 8x1000 fa tanto! Ruggiero Dargenio, anni 41, di Barletta.

Anche quest'anno firmo affinché il mio 8x1000 sia destinato alla Chiesa Cattolica. Credevo che una scelta valesse l'altra, ma mi sono reso conto di quanto sia importante "firmare" e che acquisire consapevolezza di come e a chi va destinato il proprio 8x1000 sia di fondamentale importanza. Ci sono tanti progetti sostenuti con questi fondi, mense Caritas, centri accoglienza, case famiglia... credo siano quasi 8000...

Tutte queste belle realtà che sono sparse un po' ovunque nella nostra Italia hanno bisogno di un sostegno materiale, sostegno che noi possiamo dare!

Informarmi mi ha convinto a firmare e a far firmare; un semplice gesto che a noi non costa nulla ma che permette a tanti di fare tanto bene.

a cura di **Damiano Porcella**

